



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE I CIVILE

in composizione monocratica in persona del GOT Loredana Piscitelli,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al n. **16894 / 2016 R.G.**, promosso con ricorso del 4.11.2016 da
[REDACTED] (codice Fiscale [REDACTED]), rappresentato e difeso
dall'Avvocato Massimo Cipolla, come da procura in calce al ricorso introduttivo,

RICORRENTE

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona della Dott.sa Tavano Gabriella Maria Sostituto Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

INTERVENUTO

Oggetto: Opposizione avverso la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento
della Protezione Internazionale di diniego della concessione della protezione internazionale.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione notificatagli dalla Commissione Territoriale
per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna nella parte in cui non gli è stato
riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria ovvero in subordine al riconoscimento della cd.
"protezione umanitaria". La parte convenuta ha ricevuto regolare comunicazione da parte della
cancelleria ed ha fatto pervenire la documentazione rilevante.

Il ricorrente ha esposto di aver lasciato il paese spinto in particolare dalle intimidazioni ricevute da
alcuni componenti del partito Awami League. Egli espone di aver collaborato per racimolare
qualche soldo con il partito BNP facendo pubblicità per i cortei e le manifestazioni.

In primo luogo, anche tenuto conto ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera c) della sua condizione
personale e sociale del ricorrente, si deve ritenere che egli ha esposto la sua storia personale con
dichiarazioni sufficientemente circostanziate e tra loro piuttosto coerenti.

Non è condivisibile la considerazione della CT che ha messo in dubbio la veridicità del racconto
tenuto conto del ruolo marginale rivestito dal ricorrente nell'organizzazione del partito BNP.

In realtà dei riscontri effettuati e in particolare si veda il dettagliatissimo rapporto sul punto Asylum
Research Consultancy (ARC), Bangladesh Query Response: Awami League (AL) and supporters of
the Bangladesh National Party (BNP), 15 December 2016, disponibile su
<http://www.refworld.org/docid/585273684.html>, emerge in primo luogo che, all'attualità, anche
dopo le elezioni del 2014, vinte dal Bangladesh Awami League, il conflitto politico tra i due



maggiori partiti è tutt'altro che sedato. Anzi la repressione del governo nei confronti dell'opposizione è stata definita da alcuni osservatori come brutale.

Human Rights Watch ha evidenziato la recente commissione di abusi anche da parte delle forze dell'ordine con l'arresto illegale di leader e attivisti dell'opposizione (vedi rapporto su http://ecoi.net/local_link/275033/390925_en.html).

La circostanza che il ricorrente sia un soggetto privo di rilievo nell'organizzazione del partito non incide sulla verosimiglianza della vicenda esposta, atteso che dai citati riscontri emerge come l'intimidazione non coinvolge solo i leader, ma anche chi semplicemente supporta il partito (peraltro verosimilmente costoro sono proprio facile oggetto di abusi).

Sempre Human Right Watch da conto della circostanza che i leader politici ad oggi non hanno assunto chiare e pubbliche posizioni di condanna a contrastare la violenza dei sostenitori e la medesima ONG ha formulato ripetuti appelli al governo per porre fine all'impunità di cui godono le forze di sicurezza del Bangladesh; risulta che molte delle uccisioni di leader politici che le autorità hanno dato come avvenute in casi di conflitti a fuoco, sono in realtà avvenute dopo l'arresto da parte delle forze dell'ordine.

Il ricorrente deve essere considerato attendibile nel complesso.

Visti anche gli artt. 5 e 6 D.lgs 251 / 07, si ritiene che nella fattispecie sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda principale e quindi per il riconoscimento della misura della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D. Lgs 251/07 in particolare della lettera c).

La giurisprudenza europea ha precisato *“che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria”* e che *“al momento dell'esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell'esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subito minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato”*, sicché *“le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale”* (Corte di Giustizia 17/2/09 nella causa C. 465/07).

La Cassazione ha confermato l'indiscutibile portata interpretativa di tale decisione europea, che esclude *“l'onere di provare la riferibilità soggettiva della minaccia e quindi la sussistenza di un legame causale tra fattore esterno di pericolo e la propria condizione soggettiva”*, precisando però che *“fra il fattore esterno di pericolo e la condizione soggettiva debba comunque esistere una relazione che faccia ragionevolmente presumere che al rimpatrio del richiedente segua il suo coinvolgimento effettivo nella situazione di pericolo”* (Cass. I n.18231/12 del 28/9/12).

Pertanto tenuto conto della situazione sociale e politica sopra riportata, avuto riguardo alle peculiarità della storia personale del ricorrente ed in particolare alla circostanza che egli ha già subito aggressioni a fronte del identificazione nella comunità di riferimento quale elemento del partito dell'opposizione, si ritiene che egli sarebbe particolarmente esposto in caso di rientro nel paese di origine al rischio di minaccia grave alla sua incolumità.

Spese compensate.



P.Q.M.

Il Tribunale

- in parziale accoglimento dell'impugnazione riconosce a [REDACTED] (codice Fiscale [REDACTED]), la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 D. Lgs 251/07.
Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria anche al Questore.
Spese compensate.

Bologna, 17 marzo 2017

Il GOT
(Loredana Piscitelli)

